

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Art. 1

Modifiche dell'articolo 8

Esclusioni, esenzioni, riduzioni

Viene aggiunto, dopo il punto f ter), il punto f quater) al comma 1 dell'art 8: "ai sensi dell'art. 8 comma 2 lettera g quater), della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, a partire dal periodo d'imposta 2024, possono essere stabilite aliquote ridotte, anche fino allo zero per cento, per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico concessi, ai sensi della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005), al comune per l'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato; il comune può stabilire le aliquote in senso proporzionale, anche per classi, rispetto all'importo del corrispettivo stabilito per la concessione."

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.)

Art. 2 Modifiche dell'articolo 8 Esclusioni, esenzioni, riduzioni

All'art. 8 comma 2 "Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IMIS gli immobili, a qualsiasi fine destinati o utilizzati, posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità di cui alla legge provinciale 16.06.2006 n. 3, consorzi fra detti enti, ove non soppressi, enti strumentali degli enti medesimi, enti del servizio sanitario nazionale e Aziende Sanitarie, a qualsiasi fine destinati o utilizzati." viene tolta dall'elencazione l'indicazione di enti strumentali degli enti medesimi.

Viene altresì tolto nella prima frase l'inciso "a qualsiasi fine destinati o utilizzati".